



Tribunale di Pistoia

Prot. n. 85 /2020 int.

Pistoia, 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Richiamata qui tutta la normativa primaria e secondaria e gli ordini di servizio in precedenza già emanati da questa presidenza per la regolazione dei locali uffici giudiziari;

visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n.11 recante misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria;

rilevata la necessità di fornire nuove linee direttive univoche in merito all'applicazione del decreto in questione;

rilevato che ai sensi dell'art.1 del citato decreto le udienze dei procedimenti civili penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, con le eccezioni previste dall'art.2 secondo comma lett. g) stesso decreto;

quanto al settore civile:

DISPONE

che le udienze civili fissate per la trattazione degli affari e ricadenti nel periodo 9/22 marzo 2020 siano rinviate di ufficio a una data successiva al 22 marzo, preferibilmente a data fissa, avendo cura i magistrati assegnatari di provvedere tempestivamente a comunicare alle relative cancellerie (previa intesa se del caso con il coordinatore dell'area civile) il calendario di rinvio; i procedimenti rinviati dovranno essere scaglionati nel tempo tenendo possibilmente conto della loro risalenza di ruolo;

sono altresì rinviate d'ufficio in attuazione dell'art. 1 comma 1 D. L. cit. tutte le udienze istruttorie;

saranno per contro regolarmente tenute, costituendo eccezione a quanto dianzi indicato, le udienze per la trattazione:

- delle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità quando è comprovato il motivo di urgenza alla trattazione;
- dei procedimenti cautelari aventi a oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona dovendosi intendere per tali quei procedimenti che ineriscono a diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione o dalle Carte europee;
deve ritenersi tuttavia facoltà dei difensori, di richiedere (congiuntamente) per via telematica, il differimento anche di tali procedimenti;
- dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- dei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (TSO);
- dei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza di donna minore o incapace);
- dei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ex art. 342 bis cc e relativi in genere a diritti fondamentali della persona;
- dei procedimenti di cui agli art. 283, 351 e 373 c.p.c. (e tutti gli altri procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti) saranno trattati solo se "la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;
la valutazione di tale condizione di "grave pregiudizio" non può avvenire d'ufficio ma su iniziativa dei difensori che hanno interesse alla delibazione dell'affare che dovranno depositare (anche non congiuntamente) — per via telematica — istanza di trattazione del procedimento pendente;
tale istanza, da depositarsi tempestivamente (almeno due giorni prima dell'udienza), dovrà essere corredata dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza. Il giudice istruttore provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile con cui adotterà anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti.
- delle cause per le interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni di sostegno, nei soli casi in cui c'è una motivata situazione di indifferibilità.